



COMUNE DI MEDE

Provincia di Pavia

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRI VANTAGGI ECONOMICI
A FAVORE DI PERSONE E DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

(articolo 12 legge 241/1990)

**approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 27 del 21.05.2018**

INDICE

TITOLO I OGGETTO

Articolo 1 Oggetto

TITOLO II INIZIATIVE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Articolo 2 Patrocinio del Comune

Articolo 3 Sostegno finanziario

Articolo 4 Presentazione istanze e relativi termini

Articolo 5 Concessione del contributo

Articolo 6 Revoca della concessione del contributo

TITOLO III INTERVENTI DI SOSTEGNO PER SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO

Articolo 7 Criteri per l'erogazione di contributi a soggetti in condizioni di bisogno

TITOLO IV TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Articolo 8 Pubblicazione del Regolamento e delle informazioni relative ai contributi

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 9 Entrata in vigore

TITOLO I OGGETTO

Articolo 1 Oggetto

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi ed altri vantaggi economici, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti o soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, con esclusione di quelli costituiti o promossi da partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o, comunque, a beneficio della comunità locale, di attività ed iniziative educative, di informazione e formazione, di promozione e aggregazione sociale e per altri interventi o servizi, svolti in via continuativa nel corso dell'anno, o per attività di tipo occasionale ovvero per singoli progetti, nei seguenti campi:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione, educazione, formazione, ricerca scientifica;
- c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
- d) sport e tempo libero;
- e) tutela dell'ambiente;
- f) turismo;
- g) promozione e mantenimento della cultura e tradizioni locali e del patrimonio immateriale;
- h) promozione del tessuto economico locale;
- i) protezione civile;
- j) attività umanitarie e di sostegno alla pace.

2. L'Amministrazione Comunale, sempre con riguardo ai propri compiti istituzionali, provvede all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualunque genere alle persone fisiche in particolari condizioni di bisogno.

3. L'attribuzione di interventi economici può essere, altresì, disposta in casi adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative istituzionali, anche di ambito nazionale, a carattere celebrativo oppure con fini di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi ed iniziative di rilevante significato sociale, culturale o assistenziale.

TITOLO II INIZIATIVE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Articolo 2 Patrocinio del Comune

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio alle iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 1, a testimonianza del proprio apprezzamento per le stesse.

2. Per patrocinio si intende la possibilità di usare il logo del Comune e la dicitura "Comune di Mede" per l'iniziativa per cui è stato richiesto.

3. La documentazione pubblicitaria e promozionale dell'iniziativa per cui è stato concesso il patrocinio da parte del Comune deve essere preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale.

Articolo 3 Sostegno finanziario

1. Il sostegno finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, viene assegnato dalla Giunta Comunale in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nei commi seguenti.

2. Per le attività continuative svolte nel corso dell'anno vengono valutati i seguenti elementi:

- a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
 - b) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
 - c) situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
 - d) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.
3. Per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti vengono valutati i seguenti elementi:
- a) finalità pubblica o di interesse pubblico;
 - b) contenuto e valore dell'iniziativa;
 - c) preventivo di spesa;
 - d) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.
4. Il sostegno può anche consistere nella concessione dell'uso agevolato o gratuito di spazi, locali, impianti, mezzi, attrezzature o utenze del Comune.
5. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
6. La concessione del sostegno finanziario di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.
7. Con deliberazione della Giunta Comunale è possibile stipulare accordi, intese o convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, per la gestione, anche eventualmente in collaborazione con il Comune, di iniziative, manifestazioni, programmi di lavoro concordati, nonché per la gestione di impianti e strutture ovvero altri scopi.

Articolo 4

Presentazione istanze e relativi termini

1. Le domande sono inoltrate dal legale rappresentante del soggetto richiedente utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale e devono contenere le dichiarazioni e la documentazione concernenti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché quelle relative agli elementi di cui dell'articolo 3, commi 2 e 3.
2. Alla domanda devono essere obbligatoriamente allegati, nel caso di prima richiesta o di modifica rispetto all'ultima presentazione al Comune, l'atto costitutivo e lo statuto del soggetto richiedente, nonché la documentazione inerente l'eventuale affiliazione o adesione a organizzazione superiore.
3. Le istanze relative alla concessione di contributo per attività continuative svolte nel corso dell'anno devono, di norma, pervenire all'Amministrazione Comunale entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 60 giorni.
4. Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti le istanze di contributo dovranno essere presentate, di norma, prima della data di inizio dell'attività proposta. Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 30 giorni.

Articolo 5

Concessione del contributo

1. La concessione del contributo viene effettuata con deliberazione della Giunta Comunale, con la condizione che l'iniziativa o la manifestazione si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario del Comune sarà ridotto in proporzione.
2. A conclusione delle attività continuative di cui al comma 2 dell'articolo 3, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare la seguente documentazione:
- a) relazione sulle attività svolte;

b) bilancio dell'anno in cui è stato concesso il contributo.

3. A conclusione delle attività di tipo occasionale di cui al comma 3 dell'articolo 3, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare la seguente documentazione:

a) descrizione dell'iniziativa realizzata;

b) piano finanziario (entrate e spese) dell'iniziativa realizzata.

4. La documentazione di cui al comma precedente è trasmessa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale.

5. E' facoltà della Giunta Comunale disporre, contestualmente alla concessione del contributo, l'erogazione anticipata dello stesso, in caso di necessità evidenziata dal richiedente.

Articolo 6

Revoca della concessione del contributo

1. Nel caso di mancata realizzazione dell'attività o dell'iniziativa ovvero di modifica sostanziale del programma presentato, l'Amministrazione dispone, con propria insindacabile decisione, la revoca della concessione del contributo e il suo eventuale recupero in caso di erogazione anticipata.

2. Parimenti, comporta la revoca della concessione del contributo e il suo eventuale recupero in caso di erogazione anticipata, la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5.

TITOLO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO PER SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO

Articolo 7

Criteri per l'erogazione di contributi a soggetti in condizioni di bisogno

1. Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di particolare bisogno o disagio, intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, si prendono in considerazione i seguenti elementi:

a) esame del nucleo familiare, con particolare riguardo, oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai soggetti disabili, agli ammalati gravi o in particolari condizioni di disagio sociale e relazionale;

b) esame della situazione economico-finanziaria, rapportato al nucleo familiare nel suo insieme;

c) esame della situazione alloggiativa.

2. Le concrete modalità di riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo, sono oggetto di appositi provvedimenti adottati dalla Giunta Comunale.

TITOLO IV

TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Articolo 8

Pubblicazione del Regolamento e delle informazioni relative ai contributi

1. Il presente Regolamento è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge, sono pubblicate le informazioni relative alla concessione di contributi. Sono altresì resi pubblici, con le stesse modalità, gli eventuali provvedimenti di revoca.

2. La Giunta, ai sensi di legge e per ogni suo effetto, individua i soggetti responsabili della pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1 e dell'obbligo di provvedere nel caso di

accesso civico, nonché il titolare del potere sostitutivo nel caso di ritardo, inerzia o inadempienza del competente responsabile.

3. Le informazioni di cui al presente titolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; è comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di contributi, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 9 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, entra in vigore il giorno successivo l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.